

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 89/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69320** depositato il 27.09.2023, proposto, in proprio, da **F.G.** (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS - pec: OMISSIS;

contro

- **il Ministero dell'Economia e delle Finanze,** Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli, funzionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché, dalle dottoresse Claudia Seccia, Mariangela Scorsone e Piera Valeria Civiletti, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto delega della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina, 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo - pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione II Sez., in persona del legale rapp.te p.t., assistita dal Gen. B. Giuseppe Pedullà;

Esaminati il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Presenti all'udienza del 23.02.2024 esclusivamente la Dr.ssa Civiletti nell'interesse di INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente chiede a questa Corte di accogliersi le seguenti conclusioni: *"…annullare gli atti impugnati, previa declaratoria di illegittimità; Per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute, ai sensi dell'art.34 comma 1 lett. C) del cod.Proc.Amm., al riconoscimento delle cause di servizio per le infermità denunziate, con iscrizione alle categorie indicate dalla C.M.O. di Augusta (SR), e conseguente concessione che codesto Giudice emetta ordinanza di accoglimento e riconoscimento della patologia sofferta e certificata dal Dipartimento di Militare di Medicina Legale di Augusta, rinunciando all'equo indennizzo, e finalizzata solo per la concessione del NULLA OSTA del godimento di pensione privilegiata ordinaria, che comunque atteso il tempo trascorso, il richiedente dovrà sottoporsi ad ulteriore accertamenti diagnostici e strumentali per il beneficio richiesto. Altresì… pronunciatosi sul ricorso 23307-2012 proposto contro il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio — Ministero della Difesa — Ministero dell'Economia ,poiché il ricorrente è in godimento di pensione di inabilità lavorativa assoluta dal 05.05.2015, come da estratto verbale della Commissione Medica*

Ospedaliera di Messina, Sezione distaccata di Augusta(SR) mod.BL/B n. del 05.05.2015 ai sensi della legge 738/81".

I.1. Avversa, dunque, il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione — 8^{A} Sezione Indennizzo - n. 279/11 del 20/01/2011 (doc. 1), notificato in data 24.02.2011, con il quale gli sono state rigettate le istanze di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio ed il conseguente equo indennizzo per le infermità "DOCUMENTATA ARTROSI C.D.L. CON RIDUZIONE DEGLI SPAZI C4-C5 , C5-C6 ED L5 SI CON DEFICIT FUNZIONALE" e, in via presupposta, il parere del CVCS n. 52250/2007 reso in data 27/10/2008 (doc.2) e che del decreto costituisce il sostrato istruttorio. Estende l'impugnativa al Verbale del Ministero della Difesa - Dipartimento Militare Medicina Legale Messina — Sezione distaccata in Augusta (SR), modello BL/B n.8943 del 19/04/2018 notificato in data 11/06/2018, "*con il quale veniva omesso di inserire il decreto 279/11 e posizione 67184/Ar oltre all'inserimento della percentuale di invalidità, a seguito di evento delittuoso in servizio riconosciuto dal medico legale , su richiesta del Tribunale di Modica (RG)"* nonché alla *"determina negativa di rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria, n. 03 dell'INPS sede Provinciale di Ragusa , per inesattezze nelle compilazione della stessa*".

III. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il ricorrente espone:

a) che, già Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri ed assegnato alla Stazione Carabinieri di Pozzallo (RG), è in congedo per riforma dal 05/05/2015;

b) che, in data 16/02/2002, nel corso di un servizio di perlustrazione –

svolto nel quadro dell'attività di controllo sulla circolazione stradale cui è era stato adibito (unitamente al Maresciallo Giacomazzi) – un veicolo APE 50 "Piaggio" circolante ad alta velocità e con a bordo due individui (oggetto di successiva identificazione), di cui si stava per operare il fermo, non si fermava all'ALT per il controllo sulla circolazione stradale;

c) che coinvolto anche il mezzo militare in dotazione - utilizzato per bloccare la strada - ne seguiva colluttazione fra lui ed il conducente. Quest'ultimo gli sferrava un colpo di pala sul polso e tentava di colpirlo al capo. Inoltre, dopo averlo bloccato, il conducente lo spingeva e strattonava facendolo cadere a terra ed imponendogli di ricorrere a cure mediche presso l'Ospedale Maggiore di Modica - ove gli veniva riscontrata una "valida contusione polso sinistro" – e, poi, presso la Commissione Medica Ospedaliera di Palermo per il riconoscimento del modello "C" che avveniva in data 19.02.2002;

d) peraltro, dopo vari periodi di convalescenza e cure, veniva sottoposto ad operazione chirurgica per "*intervento neurolisi del mediaro e termolisi del tendine, estensore ed abduttore 1 dito coinvolgimento del nervo radiale*";

e) che, presentata in data 21.05.2002 istanza (doc.5) volta al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed alla concessione dell'equo indennizzo per le infermità "*documentata artrosi C.D.L. con riduzione degli spazi C4 (25, C5 — C6 ed L5-S1 con deficit funzionale*", in data 29/06/2006 la Commissione Medica Ospedaliera di Messina (verbale modello "B") giudicava la menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla tabella "A" categoria 8^{A}, anche in considerazione dei fatti avvenuti in servizio;

f) che, in data 25 maggio 2019, egli aveva richiesto copia dei rapporti informativi trasmessi al CVCS e che, tuttavia, gli veniva trasmesso (dal Comando Generale dell'Arma, Direzione di Amministrazione) un solo rapporto informativo (del 30.05.2002, emesso dalla Compagnia Carabinieri di Modica). In effetti, era emerso (dalla Nota 67184/CAS priva di data) che il Comando Generale, nel trasmettere la sua istanza al CVCS, lo aveva corredato della sola relazione ex art. 7 DPR 461/2001. Solo successivamente all'adozione del Decreto contestato, in effetti, egli era venuto a conoscenza (in forza della nota del 25/05/2019) che il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva provveduto a trasmettere alla Direzione di Amministrazione il solo il rapporto informativo dell'ultima sede di servizio unitamente al suo stato di servizio (doc. 6). Ne conseguiva che il CVCS si era espresso su un rapporto informativo incompleto e che ciò, evidentemente, costituiva la ragione del parere reiettivo, poi recepito nel Decreto opposto;

g) che il parere infatti è motivato come segue: *"...in quanto trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali considerarsi prevalentemente idiopatici cioè invecchiamento precoce delle strutture articolari*";

IV. Su queste premesse, il ricorrente censura gli atti gravati per difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando come il CVCS si sia espresso sulla base di documentazione parziale e comunque senza tenere conto l'intera sua carriera e le mansioni così svolte. Deduce, specificamente poi, la violazione della circolare del 18.06.2008 che si riferisce partitamente alle patologie da lui sofferte. Lamenta la illegittimità del verbale del 18.04.2018 formato dalla Direzione di Medicina Legale del Ministero della Difesa – che, infatti, non

considera il pregresso decreto n. 279/2011 né la percentuale di invalidità del 4% riconosciutagli dal Tribunale ordinario di Ragusa – e della determinazione di INPS Ragusa n. 3 che, nel provvedere sulla sua istanza di pensione privilegiata, ha errato sia nella indicazione della data del provvedimento che gli eroga la pensione in godimento (che è 05.05.2015 e non 19.04.2014) sia nell'ignorare la percentuale di invalidità del 4% riconosciutagli come sopra nonché che la patologia ipotono-trofia della muscolatura della mano è considerata, espressamente, dalle tabelle ex DPR 915/78 e ss. mm. ed ii.

V. In data 10.01.2024, si è costituito in atti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, instando per la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Questa Amministrazione, in particolare:

- eccepisce il difetto di giurisdizione del Collegio adito per incompetenza a pronunciarsi sull'impugnativa degli atti per asseriti vizi di legittimità;

- eccepisce l'inammissibilità del ricorso per aver omesso il ricorrente di citare l'ente previdenziale, sebbene sia già in pensione e sebbene venga impugnato anche un provvedimento di rigetto emesso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

- eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio, sul rilievo che il Dicastero intimato, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (si veda art.10-11 DPR 461/01), restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di

appartenenza del ricorrente;

- deduce la infondatezza nel merito del ricorso, dappoiché il parere del CVCS è congruamente e logicamente motivato nonché frutto dell'esame di tutta la documentazione messa a sua disposizione. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a lamentare generiche censure di legittimità senza offrire prova – onere che a lui competeva ex art. 2967 c. c. – che i servizi espletati nel corso della carriera non rientrassero negli ordinari compiti istituzionali legati all'incarico ricoperto. In senso opposto, anzi, egli opera riguardo a condizioni, modalità e tempi di svolgimento della prestazione lavorativa da ritenersi connaturati con la tipologia dell'impiego di un appartenente ad un Corpo militare. Evoca, a suffragio della tesi difensiva declinata, giurisprudenza di questa Corte che ribadisce, peraltro, consolidati assetti della stessa giurisprudenza di legittimità (sent. n. 398/2023). Per quanto illustrato, dunque, la valutazione espressa dal CVCS deve dirsi, legittimamente, fondata sulle effettive e concrete attività svolte dal militare, delle quali ha preso in considerazione debita tutti i fattori rilevanti. Il risultato di tale approfondito esame sta nel diniego di dipendenza, oggi opposto, il quale, in effetti, ha indicato i fattori causali alternativi scatenanti l'insorgenza delle patologie (in conformità ai principi dell'onere della prova scolpiti nell'art. 2697 c.c.). Questi ultimi, segnatamente, consistono in "*fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali*".

VI. In data 27.01.2024, ha prodotto memoria difensiva con documenti il Comando dell'Arma dei Carabinieri.

VII. In punto di fatto, il Comando sottolinea che:

- il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per le infermità "*colonna lombo-sacrale-deviazione scoliotica sconvessa al tratto lombare superiore, iniziale alterazione a rocchetto dei metameri con spazi discali normo ampi con una riduzione tra 5Le 1S, note di artrosi alle sacro iliache. Asimmetria delle ali iliache*" e "*ridotta la lordosi cervicale- segni di cervico- unco artrosi con riduzione dello spazio discale tra 5C e 6C*". La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina (ME) - seguita parte intimata - con il processo verbale mod. BL/B-N 1998 del 29.06.2006 (Allegato 2) ha giudicato l'infermità "*documentate artrosi C.D.L.S. con riduzione degli spazi C4-C5, C5-C6 ed L5-S1 con deficit funzionale*" ascrivibile alla Tab. A Cat 8^. Tuttavia, puntualizza il Comando, "*il richiamato verbale BL/B 8943 del 19.04.2018 della CMO di Augusta non connesso al decreto oggetto di gravame, non è noto a questa amministrazione*";

- che, ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 461/2001, l'Amministrazione Difesa ha invece richiesto al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), con relazione in data 10.12.2007 (Allegato 3), il parere in ordine alla dipendenza dal servizio dell'infermità sofferta, trasmettendo, a tal fine, oltre al citato verbale della C.M.O. ed alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'interessato a corredo della domanda, tutti gli atti acquisiti nel corso del procedimento completi del relativo foglio matricolare (Annesso all'Allegato 3);

- il Comitato di Verifica, con parere n. 52950/2007 del 27.10.2008 (Allegato 4), reso all'Amministrazione ai fini previsti dal d.P.R. n. 461/2001, ha giudicato l'infermità in argomento NON dipendente da causa di servizio;

- il medesimo Comando Generale, in conformità agli accertamenti condotti dalla Commissione Medica Ospedaliera e dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha quindi adottato il decreto n. 279/11 del 20.01.2011 e notificato in data 24.02.2011 (Allegato 5), con il quale ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità "*documentate artrosi C.D.L.S. con riduzione degli spazi C4-C5, C5-C6 ed L5-S1 con deficit funzionale*".

VII.1. Su tali premesse in fatto, il Comando deduce in diritto:

- l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento reiettivo dell'equo indennizzo citato, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione di questa Corte dei conti. In effetti, secondo parte intimata, dall'istanza presentata dall'interessato in data 21.05.2002 (Allegato 1) si evince chiaramente che la stessa era espressamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché di equo indennizzo, senza alcun riferimento ad un beneficio pensionistico. Inoltre, lo stesso decreto n. 279/11 in data 20.01.2011 (Allegato 5), emesso dal Comando Generale, non fa alcun cenno al trattamento pensionistico privilegiato bensì alla sola dipendenza da causa di servizio e alla consequenziale erogazione dell'equo indennizzo, venendo pertanto a mancare il nesso teleologico con la pensione privilegiata ordinaria richiesto dalla Corte dei Cassazione ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. 4325/2014);

- la inammissibilità del ricorso ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. sul rilievo dell'assenza di una domanda amministrativa di pensione privilegiata:

carenza, questa, che risulta preclusiva della disamina del ricorso da parte di questo plesso giurisdizionale;

- che la domanda di condanna alla corresponsione della pensione privilegiata, rivolta ad esso Comando, "*è, in ogni caso, viziata da carenza di legittimazione passiva, spettando la competenza alla liquidazione e alla erogazione dei trattamenti pensionistici all'INPS, non evocato nel presente giudizio*";

- facendo richiamo alle disposizioni disciplinanti le attribuzioni del CVCS (artt. 2, 11 e 14 DPR 461/2001), che il parere del CVCS riveste, ai fini della determinazione amministrativa di conclusione del relativo procedimento, natura vincolata; che, quest'ultima, è immune da vizi motivazionali o istruttori in quanto rinvia *per relationem* al parere del CVCS; che tanto il presupposto parere del CVCS quanto il decreto reiettivo oggi opposto sono peraltro legittimi, in quanto compiutamente motivati e resi dopo aver "*esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti*"; che, d'altronde, anche in questa sede il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica al quale sono stati versati, l'istanza del 21.05.2002 completa, altresì, della certificazione medica e del rapporto informativo unitamente allo stato di servizio e matricolare (Allegato 3); che, conclusivamente, dall'esame congiunto di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il Comitato di Verifica ha avuto modo di comprendere le vicende di impiego che hanno riguardato il ricorrente e di vagliarne la potenziale capacità lesiva in ragione del tempo trascorso e della

natura del servizio espletato, concludendo, all'esito del prefato esame, nel senso che la patologia in argomento non è riconducibile al servizio reso dal ricorrente;

VIII. In data 08.02.2024, il ricorrente ha versato in atti memoria di replica, unitamente alla propria documentazione matricolare, con cui prende posizione sulle eccezioni ed argomentazioni articolate *ex adverso*. In data 22.02.2024, il ricorrente – espressamente indicando la data di trattazione odierna del giudizio e, dunque, accreditando con ciò la sua conoscenza – ha prodotto nota difensiva.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Decidente rileva che risulta agli atti del fascicolo telematico (come da corrispondente ricevuta con numero "*43840 DATA DEPOSITO: 29/01/2024 ORA DEPOSITO: 08:10*") il deposito, da parte del Comando Generale dell'Arma, di memoria con documentazione. Il valore legale della pertinente ricevuta di deposito, assistita dalle elaborazioni dell'Algoritmo di Hashing (MD5), esclude che per il ricorrente – come da questi genericamente sostenuto nelle note del 22.02.2024 – non fosse visibile al fascicolo telematico il deposito in questione e, *a fortiori*, che il deposito stesso non sia avvenuto nei tempi e modi registrati dal sistema. Il contraddittorio è dunque integro e non vi è ragione che possa suffragare il rinvio dell'udienza, della quale, ulteriormente, il ricorrente era pienamente edotto sì come rilevato in narrativa.

2. Il ricorso è inammissibile alla luce di distinti, ma concorrenti, profili. Rimane dunque assorbita l'eccezione di (merito) di difetto di legittimazione

passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e Finanze.

3. Deve premettersi che il ricorrente, con i "*motivi aggiunti*" incorporati nel mezzo introduttivo, ha impugnato la determinazione INPS n. 3 del 12.03.2019 ed il presupposto Verbale del Ministero della Difesa - Dipartimento Militare Medicina Legale Messina — Sezione distaccata in Augusta (SR), modello BL/B n.8943 del 19/04/2018. Dalla disamina di tali atti (allegati in unico file alla produzione del ricorrente) – dei quali il Comando Generale (ovviamente) riferisce di non aver conoscenza – risulta che, allorché già in congedo per riforma (cfr. punto III.1 della narrativa, ove si riassume la corrispondente deduzione contenuta nel mezzo introduttivo), il ricorrente abbia presentato ad INPS Ragusa domanda di pensione privilegiata in data 21.12.2015 (assente in atti) per una serie di patologie. Queste ultime sono analiticamente descritte alle pagine 3 e 4 del verbale n. 8943 del 19/04/2018 cit. Dagli atti appare dunque chiaro che, per il ricorrente già congedato per riforma al 21.12.2015, il procedimento di accertamento, ai fini della pensione privilegiata richiesta, della dipendenza causale da fatto di servizio dell'insieme delle infermità di cui al verbale n.8943 del 19/04/2018 - e da quest'ultimo escluso per concorrenti ragioni – si sia svolto sotto l'egida di INPS (quale amministrazione procedente) il quale, con la citata determinazione n. 3/2019 (che fa proprie le risultanze del verbale), denegherà la pensione privilegiata richiesta. Sennonché, INPS non solo non figura fra le parti intimate del ricorso (art. 152 co. 1 lett. b c.g.c.) ma, ciò che più conta, non è stato evocato in giudizio: il che ridonda negativamente sull'ammissibilità del mezzo introduttivo e sulla valida costituzione del rapporto processuale. Il profilo di inammissibilità in

discorso, peraltro, non è sanabile disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS in quanto, per consapevole scelta del codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016), l'art. 102 c.p.c. non risulta evocato dall'art. 7 co. 2 c.g.c., mentre l'art. 160 bis co. 1 del c.g.c. (secondo cui "*il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio"*), discorrendo di "persone" e non di "soggetti", si riferisce ad ipotesi diverse dalla mancata evocazione dell'Amministrazione intimata intesa quale contraddittore necessario ex art. 152 co. 1 lett. b) c.g.c. Il fatto che (il diniego del) l'accertamento della dipendenza causale delle patologie in argomento sia avvenuto, come si è chiarito, nell'alveo del procedimento, attivato presso INPS dal militare già congedato, preordinato alla concessione della pensione privilegiata esclude, poi, che la declaratoria di inammissibilità possa circoscriversi – in base al principio di conservazione degli atti - alla sola, eventuale, richiesta di condanna di INPS al beneficio. Anche il mancato riconoscimento della dipendenza causale, infatti, è formalmente riconducibile/imputabile – per le motivazioni esplicitate – ad INPS, conseguendone la inammissibilità dei "motivi aggiunti" proposti e di tutte le domande che vi si riconnettono.

4. Deve invece dichiararsi inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto e per correlata assenza della domanda amministrativa di pensione privilegiata – così come correttamente eccepito dal Comando dell'Arma - la domanda processuale volta al riconoscimento della dipendenza causale della patologia "DOCUMENTATA ARTROSI C.D.L. CON RIDUZIONE DEGLI SPAZI C4-C5, C5-C6 ED L5 SI CON DEFICIT FUNZIONALE" -

infermità, si badi, distinta da quelle conosciute dal n.8943 del 19/04/2018 - denegata dal Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione n. 279/11 del 20/01/2011 e dal presupposto parere negativo reso dal CVCS. In fattispecie, devono infatti trovare concretizzazione i principi affermati recentemente dal locale Giudice di appello a proposito dell'ipotesi che a richiedere l'accertamento della dipendenza causale ai fini dell'attuale o futuro diritto a pensione, innanzi a questa Corte, non sia il dipendente in servizio attivo, come appunto è nel caso all'attenzione del Decidente (App. Sicilia, sent. n. 166/A/2022). E' stato osservato, in termini qui condivisi, che "*ben diversa è la situazione di chi non è più in servizio, perché non più idoneo e/o già collocato in quiescenza, ovvero deceduto. In queste ipotesi, l'interessato, o i suoi aventi causa, dovranno avanzare una specifica richiesta in via amministrativa, avente ad oggetto sia la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, che il beneficio economico richiesto (equo indennizzo o pensione privilegiata), atteso che un giudizio riguardante solamente la prima richiesta risulterebbe monco e privo di utilità concreta in mancanza della seconda istanza che, in ossequio al dettato dell'art. 153, 1° comma, lettera b) del codice di giustizia contabile, oltre che per evidenti ragioni di economia processuale, deve essere contestuale. In altri termini, mentre nella ipotesi in cui il ricorrente sia ancora in attività, il solo accertamento della dipendenza da causa di servizio ha lo scopo di riconoscere o meno la sussistenza di un presupposto essenziale, al fine di valutare se e quando presentare istanza di collocamento in quiescenza (ovvero di indennizzo una tantum, permanendo in servizio), nel caso di soggetto non più in servizio, l'accertamento della*

dipendenza, senza la contestuale richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non giustifica l'attivazione di un giudizio autonomo". Si deve soggiungere, peraltro, che non conduce a rimeditare i principi richiamati, per come declinati puntualmente dal Giudice di appello siciliano, la recente sentenza n. 12/2023/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte. Non solo il Giudice della nomofilachia contabile muove da una fattispecie concreta nella quale il ricorrente, all'epoca della proposizione del giudizio, era in servizio; ma, a ben considerare, lo stesso principio di diritto viene declinato all'esito di complessive argomentazioni che paiono avere anch'esse riguardo esclusivo – specie a proposito del problema dell'interesse ad agire in simili casi – all'ipotesi del dipendente in servizio (p. 15, su tutte).

5. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio come in epigrafe iscritto al ruolo generale:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa le spese di lite.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 23.02.2024.

Il Giudice

Dott. Raimondo Nocerino

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 febbraio 2024

Pubblicata il 28 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)